

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2219

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTIELLO, BRAMBILLA, LUIGI CESARO, CIRIELLI, DISTASO,
FUCCI, RICCARDO GALLO, LATRONICO, PALESE, SQUERI**

Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni

Presentata il 24 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si prefigge il rafforzamento della tutela del viaggiatore. Dato che il treno è un mezzo di trasporto di grande importanza e ogni migliaia di passeggeri ne usufruiscono, sarebbe logico garantire migliori servizi e rendere maggiormente sicuro il tempo di percorrenza con l'istituzione, sul treno stesso, di un servizio di assistenza sanitaria.

Pensiamo al sorgere di eventuali disturbi, fastidi o all'affacciarsi di dolori improvvisi e al conseguente stato di ansia che si presenta proprio a seguito del manifestarsi di sintomi insoliti, mentre ci

si trova in una situazione d'impotenza: si è su un treno in attesa di raggiungere, quanto prima, una stazione per ricevere le cure di cui si ha bisogno.

Tutto questo potrebbe essere agevolato prevedendo la presenza di un medico o di un infermiere con la dotazione necessaria al primo soccorso. I viaggi, soprattutto quelli a lunga percorrenza, sarebbero più sicuri per tutti i passeggeri. Riteniamo che sia necessario investire sulla salvaguardia della salute; ciò rappresenterebbe per il trasporto ferroviario nazionale un decisivo salto di qualità e garantirebbe maggiore competitività rispetto al trasporto estero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La società Ferrovie dello Stato Spa è tenuta a garantire la presenza di un medico o di un infermiere, per i servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento ai passeggeri, sui treni viaggiatori con percorrenza superiore a 600 chilometri e, comunque, sui treni che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 45 minuti senza fermate intermedie.

2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti e la dotazione dei mezzi di soccorso necessari all'espletamento del servizio di assistenza sanitaria istituito ai sensi del comma 1.

